

DIN tuttora aperto nei confronti del voto unanime

Ove, in caso di votazione in seno a un gruppo di normazione, il settore della prevenzione vada in minoranza, esso mantiene comunque le sue opportunità d'influenza. Originariamente prevista per tutti i gruppi d'interesse che si esprimono con una sola voce, questa possibilità di obiezione è ora concessa solo a tre gruppi che rappresentano interessi pubblici, ossia quelli della prevenzione sul lavoro, della tutela ambientale e della tutela dei consumatori.

Negli anni scorsi il voto unanime si è dimostrato un efficace correttivo nei casi in cui – per effetto di gruppi d'interesse dominanti o di vincoli temporali – in un gruppo di normazione si andasse al voto senza che una questione potesse essere discussa fino a raggiungere un consenso. Di esso si sono occasionalmente avvalsi proprio quei gruppi che nella normazione sono di solito più debolmente rappresentati (p. es. sindacati e datori di lavoro), ma anche rappresentanti d'interessi pubblici. La presidenza del DIN ha deliberato esplicitamente che a rappresentare il voto unanime per la prevenzione sul lavoro sia la KAN. Sarebbe auspicabile che lo strumento del voto unanime venga adottato anche dagli organismi di normazione di altri Paesi.

Heinz Fritsche

Presidente della KAN

Sindacato industriale del settore metalmeccanico (IG Metall)



INDICE

SPECIALE

- 2 Autorità di regolamentazione nel settore della prevenzione sul lavoro: maggiore chiarezza grazie a un documento guida
- 3 Il corpus di regole e prescrizioni degli enti assicurativi contro gli infortuni
- 4 La normazione: un importante strumento di prevenzione

TEMI

- 5 Il voto unanime: un "caso molto particolare"
- 6 Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti – solo novità?
- 7 NORMAPME – voce europea delle PMI nel settore della normazione

IN BREVE

- 8 Insieme per la sicurezza dei prodotti
Guida CEN sulle norme nel settore dei servizi
Turchia: nuovo membro a pieno titolo del CEN/CENELEC
"Towards Safety Through Advanced Solutions"

EVENTI

Prescrizioni e regole nel settore della prevenzione sul lavoro

La creazione di un corpus di disposizioni e regole coerente e di facile gestione è compito congiunto di Stato e assicurazione contro gli infortuni e presuppone una stretta concertazione. In un documento guida approvato nel 2011 vengono ridefinite le competenze del caso, il che rappresenta un passo significativo per la prevenzione sul lavoro. Alle pagine seguenti vi attendono maggiori informazioni in merito.

Autorità di regolamentazione nel settore della prevenzione sul lavoro: maggiore chiarezza grazie a un documento guida

Il 31 agosto 2011 gli enti promotori della Strategia Comune Tedesca per la Prevenzione sul Lavoro (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie o GDA) e le parti sociali hanno sottoscritto un nuovo documento guida per l'ottimizzazione del corpus di disposizioni e regole nel settore della prevenzione. L'intento è quello di evitare doppie regolamentazioni, sgravare le imprese e migliorare il livello della prevenzione sul lavoro. Il documento guida getta le basi per un corpus di disposizioni e regole comprensibile, chiaro e debitamente concertato.



Michael Koll

Ministero del lavoro e degli affari sociali

Direttore della divisione "Prevenzione sul lavoro"

In assenza di apposite disposizioni di legge è impensabile che la tutela della salute sul lavoro possa essere praticata in modo efficiente. Soprattutto in un contesto che prevede la coesistenza di diritto statale in materia di prevenzione sul lavoro e statuto autonomo degli enti assicurativi contro gli infortuni, l'efficiente collaborazione tra le due parti rappresenta la prova del nove per la funzionalità pratica del sistema duale nel suo complesso. Le imprese, ma anche le istanze dei Länder tedeschi e degli enti assicurativi contro gli infortuni preposte alla vigilanza del settore della prevenzione sul lavoro, devono poter contare, a livello di diritto secondario, su strumenti ausiliari facilmente fruibili. E proprio qui entra in gioco il documento guida fornendo un orientamento, descrivendo gli ambiti d'incidenza degli strumenti legislativi a disposizione di Stato e assicurazione contro gli infortuni e risolvendo eventuali conflitti esistenti in corrispondenza dei punti d'intersezione.

Per quanto riguarda lo statuto autonomo, il documento guida concretizza le disposizioni del codice tedesco di previdenza sociale (art. 15 SGB VII) secondo cui il diritto statale in materia di prevenzione è in via di principio prevalente e una nuova prescrizione in materia di prevenzione degli infortuni deve essere sottoposta a un esame volto ad accertarne la necessità. Il principio cui s'ispira detto esame è quello di rivolgere particolare attenzione a strumenti normativi alternativi – p. es. regole dello Stato o degli enti assicurativi contro gli infortuni (regole della DGUV/dell'LSV¹) – in grado di raggiungere l'obiettivo di prevenzione proprio come le prescrizioni in materia di antinfortunistica.

Ai fini del raggiungimento del livello di coerenza voluto a livello normativo e della risoluzione di eventuali sovrapposizioni, il documento guida prevede in sostanza due strumenti: il modello di cooperazione e quello di combinazione.

Secondo il **modello di cooperazione** i contenuti delle regole della DGUV/dell'LSV che vanno a tangere la sfera di competenza di un comitato statale possono essere inseriti, secondo le debite modalità, nel corpus di regole statale. Per evitare doppie regolamentazioni è inoltre possibile affidare sin dall'inizio la stesura delle bozze di regole statali a una commissione della DGUV/dell'LSV addetta alla prevenzione. In entrambi i casi la paternità della disposizione viene evidenziata nella regola statale. L'accertamento

della necessità di una regola e la relativa decisione rimangono di competenza del comitato statale. Per evitare doppie regolamentazioni relativamente alle parti riprese, la regola della DGUV/dell'LSV viene ritirata. L'aggiornamento di una regola disposto da un comitato statale è compiuto dalla rispettiva commissione addetta alla prevenzione nonché secondo la procedura descritta per la prima stesura delle regole statali.

Il nuovo **modello di combinazione** prevede l'introduzione di regole di settore degli enti assicurativi contro gli infortuni, le quali figurano come sottocategoria delle regole della DGUV/dell'LSV. Le regole di settore forniscono alle imprese – sotto forma di un compendio generale non incentrato su rischi specifici – una panoramica delle prescrizioni e regole valide per l'intero settore di appartenenza. Nel concreto, il modello prevede che, per determinate categorie d'impresie ed enti pubblici, le regole attinenti ai pericoli elaborate entro il settore di competenza dei comitati statali possano essere "tradotte" in regole di settore e impostate come strumenti ausiliari pratici e specifici per il settore considerato. A tal proposito è anche possibile tenere conto del know-how che gli enti assicurativi contro gli infortuni hanno maturato con l'esperienza. Al contrario delle regole dei comitati statali, le regole di settore non danno luogo alla presunzione di conformità per quel che riguarda i regolamenti in materia di prevenzione. Con questo sistema di regolamentazione alle regole statali e della DGUV/dell'LSV vengono assegnati degli ambiti d'incidenza a sé stanti e ben definiti nonché precise funzioni.

Con il nuovo documento guida lo Stato e l'assicurazione contro gli infortuni si sono avvicinati anche sul versante della "disciplina e regolamentazione" in quanto importante elemento centrale della GDA. Valido da subito, il documento deve ora essere attuato. I comitati statali e le commissioni che presso gli enti assicurativi contro gli infortuni sono addetti alla prevenzione rappresentano a tal proposito una sede importante. In una successiva fase a parte occorrerà appurare se nel campo della prevenzione sul lavoro aziendale le norme possano svolgere qualche ruolo al fianco del corpus di regole descritto nel documento guida.

Michael Koll

michael.koll@bmas.bund.de

¹ Regole dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (DGUV) e dell'istituto di previdenza sociale per il settore agricolo (LSV)

Il corpus di regole e prescrizioni degli enti assicurativi contro gli infortuni

L'obbligo di legge di concertare un corpus di regole e prescrizioni è un elemento centrale della Strategia Comune Tedesca per la Prevenzione sul Lavoro (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie o GDA). Il principio guida è quello per cui le prescrizioni dello Stato e le regole sancite dai comitati statali costituiscono degli strumenti prioritari d'incentivazione della sicurezza e della salute sul lavoro. A fronte di questo stato di cose che importanza riveste il corpus di regole e prescrizioni degli enti assicurativi contro gli infortuni?

Le **prescrizioni in materia di antinfortunistica** (*Unfallverhütungsvorschriften* o *UVV*) sono norme giuridiche autonome e vincolanti che gli enti assicurativi contro gli infortuni possono elaborare in conformità con l'art. 15 SGB (codice tedesco di previdenza sociale) VII per definire delle misure volte a prevenire malattie associate al lavoro, infortuni sul lavoro e malattie professionali¹. Sulla scia del riassetto del corpus di regole e prescrizioni sulla prevenzione sul lavoro (cfr. articolo a pag. 3) si possono ora emanare delle UVV solo ove ciò sia opportuno e necessario ai fini della prevenzione e le prescrizioni statali in materia di prevenzione sul lavoro non disciplinino i settori di cui all'art. 15 SGB VII.

L'elaborazione delle UVV è ammessa nei settori per cui le prescrizioni statali sulla prevenzione sul lavoro non sono direttamente valide (p. es. per assicurati su base volontaria e, in alcuni casi, studenti), in quelli per cui, come nel caso della prescrizione n. 2 della DGUV², il diritto nazionale affida la concretizzazione agli enti assicurativi contro gli infortuni e, verosimilmente, nei casi in cui il diritto nazionale fissa solo dei requisiti generali e non vi è alcun comitato statale preposto alla necessaria concretizzazione (si pensi p. es. ai requisiti in materia di personale validi per il pronto soccorso). Le UVV vengono inoltre prese in considerazione laddove in uno specifico settore sussista una situazione di pericolo molto circoscritta e troppo particolare per divenire oggetto di misure di protezione definite dal corpus statale di regole e prescrizioni.

Le UVV vengono elaborate, previa consultazione del ministero federale competente e dei Länder, secondo una procedura definita dalla legge e in specifici accordi. Sono da considerarsi "emanate" (in vigore) nonché direttamente vincolanti per gli assicurati e le imprese facenti capo all'ente assicurativo contro gli infortuni solo dopo la loro pubblicazione nella forma prevista dallo statuto dell'ente assicurativo medesimo. Le UVV rimangono valide fino a quando non vengano espressamente abolite. Gli enti assicurativi contro gli infortuni stanno attualmente verificando se le vigenti UVV siano ancora necessarie oppure vadano emendate o abolite.

Regole, informazioni e principi

Al di sotto del diritto statutario vincolante gli enti assicurativi contro gli infortuni possono elaborare degli strumenti concreti tesi ad aiutare le

imprese a soddisfare le prescrizioni statali sulla prevenzione formulate in modo astratto e/o le UVV3.

Gli ambiti per i quali le disposizioni legali non prevedono alcun comitato statale o il ministero federale competente non ha rilevato la necessità di una regolamentazione statale possono essere disciplinati da **regole** degli enti assicurativi contro gli infortuni. Lo stesso dicasi per i gruppi di soggetti a cui non sono applicabili le prescrizioni statali sulla prevenzione. Contrariamente alle UVV, le regole non sono giuridicamente vincolanti, bensì hanno il valore di **raccomandazioni** circa le misure concrete grazie alle quali adempiere agli obblighi di prevenzione sul lavoro e tutela della salute. Elaborate dai comitati della DGUV addetti alla prevenzione con il coinvolgimento di enti assicurativi contro gli infortuni, parti sociali, governo federale, Länder, produttori, utilizzatori e altri gruppi⁴, dette regole tengono conto dello stato dell'arte riconosciuto.

In futuro uno strumento fondamentale sarà rappresentato dalle **"regole di settore"**, che riuniscono regole statali e tematiche settoriali integrando le prime p. es. con il know-how che gli enti assicurativi contro gli infortuni hanno maturato con l'esperienza nonché con aspetti della promozione della salute. Le regole di settore costituiscono un compendio generale incentrato su attività, posto di lavoro o procedure lavorative e destinato alle imprese di un determinato ramo.

Anche le **informazioni** contengono degli strumenti ausiliari non vincolanti e raccomandazioni per determinati settori, attività e gruppi target. Non sono elaborate contestualmente alla procedura formalizzata valevole per le regole e possono anzi essere p. es. pubblicate individualmente da ciascun ente di assicurazione contro gli infortuni.

I **principi** comprendono dei criteri da seguirsi relativamente a determinate questioni procedurali (p. es. per un'esecuzione unitaria di prove). In base al diritto delle associazioni, ove l'assemblea dei membri della DGUV abbia approvato dei principi, per gli enti assicurativi contro gli infortuni in quanto membri della DGUV questi saranno vincolanti.

Marcus Hussing
 Marcus.hussing@dguv.de



Marcus Hussing

DGUV

Unità centrale per la prevenzione

¹ La base giuridica è costituita dall'art. 15 SGB VII nella versione riveduta nel 2008 sulla scia della legge per la modernizzazione dell'assicurazione contro gli infortuni (UVMG).

² Prescrizione n. 2 della DGUV Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit [Medici aziendali e specialisti della sicurezza sul lavoro]

³ Evinto dall'art. 14 SGB VII: "[...] gli enti assicurativi contro gli infortuni devono provvedere con tutti i mezzi idonei a prevenire infortuni sul lavoro, malattie professionali e pericoli per la salute associati al lavoro."

⁴ La procedura di elaborazione è stabilita dal nuovo Principio 401 della DGUV Fachbereiche und Sachgebiete der DGUV [Settori specialistici e comparti della DGUV].

La normazione: un importante strumento di prevenzione

Laddove, grazie alla normazione, già in fase di progettazione dei mezzi di lavoro si presti attenzione a sicurezza ed ergonomia diviene possibile scongiurare per tempo molti rischi. Ciò non solo permette di evitare elevati costi a carico di economie nazionali e imprese, ma anche sofferenza umana. La partecipazione dei rappresentanti degli enti assicurativi contro gli infortuni all'attività di normazione costituisce dunque un importante strumento di prevenzione.



Siegfried Turowski

DGUV

Unità Sicurezza delle macchine e Normazione

In termini tecnici e di contenuti, la rappresentanza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nel settore della normazione è affidata – come da Principio 401 della DGUV – ai comitati settoriali e comparti specialistici scaturiti dal riassetto dei vecchi comitati e gruppi tecnici¹. I 15 comitati **settoriali** di nuova istituzione si compongono di rappresentanti di vari enti assicurativi contro gli infortuni, parti sociali, Stato e altri gruppi e sono preposti all'attività politico-strategica e di coordinamento. Coadiuvati da una segreteria ciascuno, coprono l'intero ventaglio di settori, aziende, enti amministrativi e istituti d'istruzione. Ai comitati settoriali sono subordinati circa 100 **comparti specialistici** preposti all'attività tecnica nel campo della prevenzione e formati in prevalenza da addetti alla sorveglianza e altri specialisti della prevenzione. Il loro compito consiste nel monitorare e valutare gli sviluppi nei campi della prevenzione sul lavoro e della tutela della salute, definire un parere tecnico comune a partire dalla concentrazione del know-how disponibile, elaborare misure preventive e bozze per il corpus di regole e prescrizioni della DGUV, rispondere a richieste nonché curare la rappresentanza d'interessi in seno a gruppi di normazione e comitati statali.

La rappresentanza degli enti di assicurazione contro gli infortuni all'interno dei comitati di normazione e coordinamento del DIN e nelle delegazioni tedesche impegnate in progetti di normazione europei e internazionali è prevista da un accordo siglato da DGUV e DIN. Nel 2010 gli esperti degli enti assicurativi contro gli infortuni che in seno a oltre 1300 gruppi hanno attivamente contribuito all'elaborazione di norme rilevanti ai fini della sicurezza sono stati quasi 500. Di questi, 110 hanno svolto funzioni direttive a livello europeo o internazionale.

Data l'attività di sorveglianza svolta e la consulenza prestata alle imprese affiliate, gli esperti degli enti assicurativi contro gli infortuni dispongono di una vasta esperienza pratica. Nel quadro della normazione sfruttano efficacemente le loro conoscenze per curare questioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute nonché prestare la debita attenzione alle peculiarità nazionali. A sostegno dei suoi collaboratori la DGUV propone dei seminari dedicati all'attività di normazione ed eventi specialistici finalizzati allo scambio di esperienze soprattutto con colleghi impegnati

in comitati statali per la prevenzione sul lavoro (ABAS, ABS, AfAMed, AGS e ASTA²).

Nuovi prodotti e tematiche della normazione

Poiché la normazione si dedica sempre più a temi quali i servizi di carattere sociale e la gestione della salute, è importante monitorare con costanza gli sviluppi in corso e riconoscere con il debito anticipo le tendenze che vanno delineandosi. Considerato che la politica si serve della normazione anche come strumento strategico, occorre inoltre accertarsi che quest'ultima non si addenti in settori la cui disciplina è riservata allo Stato o alle prescrizioni e regole della DGUV.

Dato l'ampio favore riservato loro da tutti i gruppi interessati, le norme in quanto "regole tecniche riconosciute" godono di un forte consenso sociale. Le specifiche lanciate dagli organismi di normazione come "prodotti intesi a integrare la normazione", appaiono per contro inadatte a disciplinare aspetti legati alla sicurezza, in quanto messe a punto secondo modalità differenti. Dette specifiche vengono generalmente elaborate secondo una procedura abbreviata e senza il coinvolgimento del settore della prevenzione. Venendo meno l'obbligatorietà di un consenso vi è il pericolo che tramite questi documenti nella normazione si facciano spazio degli interessi particolari.

Nel quadro della stesura di commenti e della creazione di contatti con esperti di altri Paesi ai fini di una rappresentanza congiunta delle posizioni assunte dal settore della prevenzione, enti di assicurazione contro gli infortuni e KAN intrattengono spesso un'intensa collaborazione. Allo stesso modo la DGUV segue con occhio critico nonché di stretto concerto con la KAN i cambiamenti che vanno compendosi contestualmente alla politica europea di normazione.

Siegfried Turowski

siegfried.turowski@dguv.de

¹ <http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/g-401.pdf>

² Comitato per gli agenti biologici sul lavoro, comitato per la sicurezza operativa, comitato per la medicina del lavoro, comitato per le sostanze pericolose, comitato per i luoghi di lavoro

Il voto unanime: un “caso molto particolare”

Nel 1996 la presidenza del DIN ha adottato una risoluzione nazionale – aggiornata poi nel 2007¹ – volta a tutelare i principali gruppi d’interesse coinvolti nell’attività di normazione. Detta risoluzione prevedeva che, ove in seno al gruppo di normazione non si fosse raggiunto il consenso e vi fosse quindi stata una votazione, non si sarebbe potuta prendere alcuna decisione che andasse contro il voto unanime di un gruppo fondamentale fra quelli interessati alla normazione. Questo importante strumento della normazione è stato ora definito in maniera più dettagliata.

In passato la KAN è occasionalmente ricorsa al voto unanime, p. es. nel caso delle bozze di norme relative ai metodi di prova per cemento (2002), gru mobili (2003), sminuzzatrici da giardino (2003), veicoli con pneumatici per unità estrattive in sotterraneo (2006) o per la sicurezza statica dei sistemi di scaffalature (2008). La formazione di un fronte unito – per preparare il quale sono stati precedentemente coinvolti i gruppi tedeschi di prevenzione sul lavoro interessati – ha permesso di accrescere l’influenza esercitata dal settore della prevenzione sull’attività di normazione portata avanti in Germania.

Messo in discussione il voto unanime

Nel 2010, durante la seduta della presidenza del DIN, si è discusso delle esperienze maturate in relazione alle decisioni della presidenza medesima in fatto di voto unanime. In base alla proposta di delibera presentata, dato l’abuso, da parte di alcuni gruppi, del voto unanime, quest’ultimo avrebbe dovuto essere ritirato. Con la nuova versione delle regole procedurali interne (serie di norme DIN 820), inoltre, esso – sempre in base a detta proposta – era ormai superfluo.

A seguito dell’intervento congiunto della DGUV e dei ministeri federali rappresentati in seno alla presidenza e sulla scia dell’obiezione sollevata dal rappresentante del settore della tutela dei consumatori, tuttavia, la proposta di delibera non è stata approvata ed è stato invece istituito un autorevole gruppo di lavoro della presidenza del DIN chiamato a occuparsi della questione. Nel 2011 tale organo si è riunito due volte per stabilire con esattezza quando un gruppo possa invocare il voto unanime. Occorreva soprattutto garantire che non fosse possibile abusare di quest’ultimo, ma non si dovevano creare degli inappropriati ostacoli formali.

Una decisione “per casi particolari”

Nella bozza della nuova versione della risoluzione è stato successivamente precisato che il voto unanime deve difendere unicamente tre aspetti d’interesse pubblico, ossia **la prevenzione sul lavoro, la tutela ambientale e la tutela dei consumatori**. In seno al gruppo di lavoro, inoltre, vigeva già il consenso circa il fatto che la KAN e il Consiglio per i consumatori (Verbraucherrat) del DIN debbano adoperarsi – rispettivamente nell’interesse della prevenzione sul lavoro e della tutela dei consumatori – affinché si giunga a un parere unitario. Il 4

novembre 2011, durante la seduta plenaria della presidenza del DIN, è stato infine convenuto che un voto unanime per la tutela ambientale dovrà essere sostenuto congiuntamente da tre organismi diversi².

La **delibera 07/2011 della presidenza del DIN**³, con la quale viene approvata la nuova procedura, è da intendersi come un’“interpretazione per casi particolari della norma DIN 820” e va a sostituire le precedenti risoluzioni 4/1996 e 1/2007. Al fine di prevenire degli abusi, il campo di applicazione è stato limitato ai tre aspetti d’interesse pubblico innanzi citati. La risoluzione prevede inoltre il rispetto di una serie di criteri:

- La risoluzione della presidenza del DIN ha validità solo per i progetti di normazione europei e internazionali. Nel quadro dell’attività di normazione nazionale vanno applicate le consuete procedure di conciliazione e arbitraggio.
- Un gruppo che non abbia ancora provveduto a concertare la propria posizione non può invocare il voto unanime.
- L’organismo che invoca il voto unanime deve avere preliminarmente informato in modo esauriente l’esperto che partecipa alle attività del comitato di normazione per conto del gruppo considerato, affinché costui possa far precocemente confluire nei lavori la posizione comune.
- Il voto unanime va motivato in modo dettagliato.
- Soprattutto nella seduta dedicata alla presa in esame delle obiezioni si rendono necessarie partecipazione attiva e disponibilità al compromesso.
- Il direttore del DIN deve avere appurato che i requisiti formali risultano soddisfatti.

Stabilità per il futuro

Attualmente il DIN deve ancora indagare le conseguenze che la risoluzione avrà per i ministeri e presentare gli esiti dell’indagine in occasione della seduta di quest’anno affinché vengano discussi. Si spera comunque per la prevenzione sul lavoro come per la tutela ambientale e dei consumatori che la procedura – ora definita in maniera convincente e approvata all’unanimità (due astensioni) – mantenga la sua validità nel lungo termine.

Corrado Mattiuzzo
mattiuzzo@kan.de



¹ Risoluzioni della presidenza del DIN 4/1996 e 1/2007

² Ufficio di coordinamento normazione delle associazioni ambientali (KNU), Ministero federale dell’ambiente (BMU) e Ente federale dell’ambiente (UBA)

³ DIN-Mitteilungen 2012-01: Ergebnisse der 64. ordentlichen Sitzung des Präsidiums des DIN vom 4. November 2011 [Comunicati DIN 2012-01: risultati della 64a seduta ordinaria della presidenza del DIN del 4 novembre 2011], pag. 9

Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti – solo novità?

Il 1° dicembre 2011 la legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti e degli apparecchi (**Geräte- und Produktsicherheitsgesetz o GPSG**) è stata sostituita dalla nuova legge sulla sicurezza dei prodotti (**Produktsicherheitsgesetz o ProdSG**). Il nuovo nome e il netto aumento della mole del testo (40 articoli contro i precedenti 21) lasciano supporre notevoli cambiamenti. Malgrado molti dettagli nuovi, tuttavia, a un più attento esame si riconosce la collaudata struttura di base della GPSG.



Nel 2008 il legislatore europeo ha emanato tre atti giuridici¹ che, insieme, formano il cosiddetto nuovo quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (**New Legislative Framework o NLF**). Con il nuovo quadro legislativo sono state introdotte due nuove nozioni poi pedissequamente riprese dalla nuova legge sulla sicurezza dei prodotti. Al posto della nozione di *messa in circolazione* subentra quella di **messa a disposizione sul mercato**, da intendersi come “la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”. Il termine **prodotto**, invece, in futuro designerà “merci, sostanze o preparati prodotti attraverso un processo di fabbricazione”. La nozione di mezzo di lavoro tecnico è infine venuta meno e non ne è previsto il rimpiazzo. I mezzi di lavoro tecnici intesi come gruppo di prodotti continuano tuttavia a essere interamente compresi nella nuova nozione di prodotto.

Campo di applicazione circoscritto con maggiore chiarezza

Pur incidendo sul **campo di applicazione** della legge sulla sicurezza dei prodotti, le due nozioni di cui sopra non comportano un cambiamento sostanziale rispetto alla legge sulla sicurezza dei prodotti e degli apparecchi. Se confrontato con quello della GPSG, il campo di applicazione della legge sulla sicurezza dei prodotti risulta nel complesso formulato in modo nettamente più chiaro. L’art. 1, comma 3 della ProdSG, p. es., cita esplicitamente gli ambiti (p. es. dispositivi medici) esclusi dal campo di applicazione. Altri ambiti, per contro, continuano a essere compresi nel campo di applicazione benché soggetti a disposizioni di legge più specifiche. Come caso esemplare sia citato quello dei prodotti da costruzione. Il diritto in materia considera i prodotti da costruzione in primis dal punto di vista della loro idoneità rispetto all’opera edilizia da realizzarsi. Per la legge sulla sicurezza dei prodotti, invece, un prodotto da costruzione deve anche essere sicuro in termini di utilizzo, il che è d’importanza fondamentale per la protezione di chi lavora nei cantieri.

Facilitazione per il commercio di prodotti usati

Il nodo centrale della legge sulla sicurezza dei prodotti – ossia la parte in cui sono definiti i veri

e propri requisiti in materia di messa a disposizione – è rimasto in buona parte invariato. A tal proposito va tuttavia segnalata una novità riguardante la messa a disposizione di “prodotti non di consumo” usati. A esserne interessate sono soprattutto le **macchine usate**. Al momento della messa a disposizione le macchine nuove devono rispondere al più recente stato dell’arte. Nel caso delle macchine usate questo requisito determinerebbe la non commerciabilità della maggioranza degli esemplari. Benché non rispondenti al più recente stato dell’arte, tuttavia, è senz’altro possibile che anche le macchine più vecchie siano utilizzabili in tutta sicurezza. Nell’art. 3, comma 2 della legge sulla sicurezza dei prodotti è stata perciò introdotta una disposizione che tiene conto di quanto sopra e che, in sostanza, afferma che le macchine usate non devono necessariamente rispondere al più recente stato dell’arte, ma in occasione della (nuova) messa a disposizione sul mercato devono risultare sicure.

Per concludere, si ricordino anche due aree tematiche a ciascuna delle quali la legge sulla sicurezza dei prodotti dedica una sezione. Le disposizioni in materia di **marchio GS** sono state concentrate nella parte 5 della legge sulla sicurezza dei prodotti, riordinate in maniera sistematica e migliorate dal punto di vista linguistico. Al tempo stesso sono state inserite nella legge delle nuove disposizioni che, nel complesso, consolidano il marchio GS e ne sottolineano l’importanza.

Riassunte nella parte 6 della ProdSG, le regole in **materia di sorveglianza del mercato** sono state ampliate mediante l’aggiunta di disposizioni fissate dal regolamento (CE) n. 765/2008. Con ciò la sorveglianza del mercato in quanto elemento centrale di un efficiente mercato interno europeo viene rafforzata in modo duraturo. In quest’ottica va visto anche il netto aumento dell’importo massimo delle ammende: in futuro, in caso di carenze rilevanti in termini di sicurezza, potranno essere comminate multe fino a 100 000 euro (anziché 30 000 euro).

Dirk Moritz

Ministero del lavoro e degli affari sociali

Unità Sicurezza degli apparecchi e dei prodotti usati

dirk.moritz@bmas.bund.de

¹ **Regolamento (CE) n. 764/2008** che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro
Regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti
Decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti

NORMAPME – voce europea delle PMI nel settore della normazione

Intervista a Klaus Yongden Tillmann. Dal gennaio del 2011 l'ex direttore generale della Camera degli artigiani di Dortmund è segretario generale dell'Organizzazione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese per la standardizzazione (NORMAPME) con sede a Bruxelles.

Signor Tillmann, come inquadra il ruolo della normazione in Europa?

Ritengo stia diventando sempre più importante. Lo si deduce dalle più recenti iniziative della Commissione Europea (vedi p. es. il pacchetto normazione) come dal fatto che la normazione è sempre più spesso oggetto di discussione.

La normazione comporta grandi vantaggi per tutti, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI). Occorre però fare attenzione a che queste ultime non vengano escluse dal processo, bensì abbiano modo di parteciparvi attivamente. E qui entriamo in gioco noi.

Nei prossimi anni che orientamento mira a perseguire con NORMAPME?

Dobbiamo prepararci per affrontare al meglio la concorrenza a partire dal 2013. Il nuovo pacchetto normazione prevede infatti che in futuro l'assegnazione dei contratti di sovvenzione con la Commissione Europea avvenga sulla base di una gara pubblica. Sono però fiducioso nel fatto che, fra i soggetti in lizza, quelli in grado di rappresentare più efficacemente le PMI nel settore della normazione, saremo noi.

Di qui ad allora intendiamo inviare ancora più esperti delle PMI nei comitati tecnici di CEN, CENELEC, ETSI o anche ISO – attualmente sono 52 e provengono dai settori e Paesi più disparati – e ampliare la nostra rete. Nel 2012 effettueremo un "mapping".

Analizzeremo cioè la rappresentanza delle PMI in tutti i Paesi europei e visiteremo anche alcune delle istanze a essa preposte. Solo così si può essere certi di sapere chi rappresenta chi a livello nazionale. Il colloquio personale, inoltre, è tuttora il mezzo migliore per allacciare i giusti contatti.

Cosa può fare NORMAPME per sostenere la partecipazione delle PMI all'attività di normazione in Europa?

Il fulcro del nostro lavoro è rappresentato dall'inizio di esperti delle PMI nei comitati di normazione di rilievo. In questo modo si favorisce l'influenza delle PMI nel settore della normazione europea.

A tal proposito vi è naturalmente ancora molto da fare, visto che i comitati di normazione rilevanti per le PMI sono molto più numerosi degli esperti di Normapme. Proprio per questo intendiamo incrementare il numero dei nostri esperti.

Il secondo punto chiave della nostra attività consiste nel sensibilizzare imprese e associazioni di PMI rispetto alla normazione e nell'incoraggiare la piccola e media imprenditoria a partecipare al processo di normazione. Nel concreto cerchiamo p. es. di presenziare al maggior numero possibile di eventi di rilievo per le PMI e di far conoscere norme e normazione a una più ampia platea di piccole e medie imprese servendoci della stampa, del sito www.normapme.eu o della nostra newsletter. Di recente abbiamo anche pubblicato una guida all'utilizzo della ISO 26000 sulla responsabilità sociale. Il documento spiega la norma e la ripropone alle PMI europee in forma ridotta.

NORMAPME come giudica il pacchetto normazione UE, con le sue proposte sulla partecipazione delle PMI?

In generale in maniera molto positiva, visto che la partecipazione delle PMI è una delle questioni principali della riforma. Tuttavia vogliamo di più: p. es. la concessione, ai rappresentanti delle PMI, di un diritto di voto simbolico da esercitare durante la procedura di votazione¹. Per noi sarebbe importante che i voti espressi dalle PMI fossero almeno documentati.

NORMAPME chiede inoltre che venga istituita una speciale procedura di obiezione alla quale i gruppi interessati possano appellarsi in caso di partecipazione non equilibrata.


E la riduzione dei tempi di elaborazione delle norme?

Per alcuni settori – p. es. in quelli della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni – la riteniamo senz'altro opportuna e auspicabile. In altri settori vi è invece il rischio che con la sua attuazione il coinvolgimento delle PMI finisca per essere trascurato. Questo principio va pertanto preso con le dovute cautele.



Klaus Yongden Tillmann
NORMAPME
Segretario generale

¹ Position paper NORMAPME sul pacchetto normazione: www.normapme.eu/en/page/84/horizontal-policies



Insieme per la sicurezza dei prodotti

Intensificare i contatti e l'interconnessione fra tutti coloro i quali si occupano di sicurezza dei prodotti: è questo l'obiettivo della **4a conferenza europea** organizzata da EUROSHPNET, la rete europea di esperti di prevenzione. L'evento dal titolo **Stakeholder interaction – the key to product safety** [Interazione delle parti interessate – la chiave della sicurezza dei prodotti] si terrà a Helsinki dal 26 al 28 giugno 2012. L'obiettivo di cui sopra si riflette anche nel programma della conferenza. All'ordine del giorno vi sono infatti, oltre a una serie di relazioni, tavole rotonde fra i rappresentanti di vari gruppi interessati, numerosi workshop e un "World Café" nel corso del quale i partecipanti potranno riunirsi in piccoli gruppi per discutere temi centrali e sviluppare idee.

All'indirizzo www.euroshpnet-conference.eu trovate il **2° annuncio** della conferenza, il programma completo e alcune informazioni pratiche. Approfittate dello sconto per le prenotazioni anticipate iscrivendovi entro il 30 aprile 2012!

Guida CEN sulle norme nel settore dei servizi

La Commissione UE intende rafforzare ulteriormente il settore dei servizi e, a tal proposito, sostiene anche la normazione. Le norme specifiche p. es. in materia di servizi postali, manutenzione, gestione edifici, turismo, agenti immobiliari o call center vanno proliferando. Per la prevenzione sul lavoro queste norme divengono però un problema qualora, oltre alla qualità dei servizi in sé, vadano a tangere la protezione di chi presta tali servizi. A dovere disciplinare i vari aspetti di quest'ultima sono infatti le disposizioni nazionali vincolanti e non la normazione.

Questa posizione di principio (www.kan.de/fileadmin/upload/_KAN-Hinweise-AS-DL1.pdf) andava fatta confluire anche nel documento di base intitolato *CEN Guidance document for the development of service standards*. Non essendo stato

inizialmente raggiunto alcun consenso in seno al comitato europeo di normazione competente – il CEN BT WG 163 Services – è stato richiesto il parere dell'organo di consultazione CEN per la prevenzione sul lavoro (SABOHS), il quale ha appoggiato la posizione della KAN e della Germania. Nel frattempo approvato, il CEN Guidance document stabilisce ora inequivocabilmente che, in via di principio, gli interessi del settore della prevenzione sul lavoro aziendale non devono essere disciplinati da norme in materia di servizi.

CEN-Guide 15: ftp://ftp.cen.eu/BOSS/Reference_Documents/Guides/CEN/CEN_15.pdf

Turchia: nuovo membro a pieno titolo del CEN/CENELEC

Il 1° gennaio 2012 l'istituto di normazione turco TSE è diventato membro a pieno titolo degli organismi europei di normazione CEN e CENELEC. Con ciò la stretta collaborazione in corso da anni s'intensificherà ulteriormente. Nel 1995 fra Turchia e UE è stata istituita un'unione doganale. Nel quadro di quest'ultima la Turchia ha allineato le sue prescrizioni tecniche in fatto di prodotti e le disposizioni in materia di dogane e concorrenza a quelle dell'UE.

In quanto membro a pieno titolo il TSE s'impegna a recepire tutte le norme europee e a ritirare eventuali norme nazionali contrarie. Ciò contribuirà all'abbattimento degli ostacoli al commercio e faciliterà la partecipazione al mercato interno europeo da parte della Turchia. Nel sistema di voto ponderato adottato da CEN e CENELEC la Turchia ha a disposizione lo stesso numero di voti (ossia 29) assegnato a Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna.

"Towards Safety Through Advanced Solutions"

È questo il titolo della 6a conferenza del network Workingonsafety.net. Indetto sotto la guida del CIOP, l'istituto polacco per la pre-

venzione sul lavoro, l'evento si terrà dall'11 al 14 settembre 2012 a Sopot, in Polonia

Oltre a organizzare la conferenza biennale, il network gestisce la piattaforma Internet www.workingonsafety.net. L'obiettivo è quello di riunire gli esperti di prevenzione sul lavoro e favorire così lo scambio d'informazioni ed esperienze fra Paesi e settori lavorativi differenti. La rete si rivolge a ricercatori, addetti alla regolamentazione, autorità di sorveglianza e altri specialisti impegnati nella politica e nella ricerca nel campo della prevenzione sul lavoro.

Per maggiori informazioni sulla conferenza: www.wos2012.pl

Pubblicazioni

Progettazione ergonomica e a norma

Sulla base del progetto KAN per l'elaborazione di moduli didattici dedicati all'ergonomia (<http://ergonomielernen.kan.de>) Torsten Merkel e Martin Schmauder – i due esecutori del progetto medesimo – hanno pubblicato un volume in cui vengono affrontate questioni centrali quali la progettazione dimensionale (antropometria), l'interazione fra uomo e macchina, le emissioni, la praticità d'impiego e l'accettazione da parte degli utilizzatori. Il testo illustra inoltre a grandi linee il quadro giuridico vigente in Europa e rimanda alle norme di rilievo. Partendo dall'esempio di una macchina utensile spiega quindi il processo della minimizzazione del rischio e indica le possibilità di azione di cui il progettista può avvalersi ai fini di una progettazione ergonomica.


Beuth Verlag, 2012, 180 pag., ISBN 978-3-410-20799-3, € 38 (in lingua tedesca)

Internet

www.cencenelec.eu

A questo indirizzo CEN e CENELEC propongono, a integrazione dei rispettivi siti Internet nonché in forma facilmente comprensibile, una serie d'informazioni basilari sulla normazione europea.

EVENTI



Info	Argomento	Contatto
02.-04.04.12 Nancy	Conférence – INRS 2012 – Conference Risques pour la santé liés aux multiexpositions Health risks associated with mixed exposures	INRS, PEROSH www.inrs-mixed-expo2012.fr
18.-19.04.12 Essen	Seminar CE-Konformitätsverfahren	Haus der Technik Tel.: +49 201 1803 344 www.hdt-essen.de > Suche W-H090-04-038-2
19.04.12 Dresden	Tagung Nanotechnologie – traditioneller Arbeitsschutz für innovative Materialien?	BAuA – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Tel.: +49 351 5639 5464 www.baua.de > Aktuelles u. Termine > Veranstaltungen
02.-05.04.12 Dresden	Seminar Lärm am Arbeitsplatz messen und mindern	IAG – Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV Tel.: +49 351 457 1918 https://app.ehrportal.eu/dguv > Seminar-Nr. 500021
23.04.12 Dortmund	Informationsveranstaltung REACH und CLP auf dem Radar	BAuA – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Tel.: +49 231 9071 2323 www.baua.de > Aktuelles u. Termine > Veranstaltungen
30.-31.05.12 Strasbourg	Salon & Congrès Préventica	www.preventica.com
26.-28.06.12 Helsinki (Espoo)	Conference – Konferenz – Conférence Stakeholder interaction – the key to product safety 4th European Conference on standardization, testing and certification	EUROSHNET Tel.: +358 3233 0430 www.euroshnet-conference.eu
25.-27.07.12 Dresden	Seminar Sichere Maschinen herstellen: Die EG-Maschinenrichtlinie und ihre Anforderungen	IAG – Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV Tel.: +49 351 457 1918 https://app.ehrportal.eu/dguv > Seminar-Nr. 500033
19.-22.08.12 Stockholm (Saltsjöbaden)	Conference 44th Annual Nordic Ergonomics Society Conference	Nordic Ergonomics Society (NES) http://nes2012.se
22.-26.10.12 I 12.-16.11.12 II Dresden	Seminar Rechtsgrundlagen der Prävention (G 1.7)	IAG – Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV Tel.: +49 351 457 1912 https://app.ehrportal.eu/dguv > Seminar-Nr. 700885
14.-15.11.12 Essen	Seminar Produktverantwortung nach dem neuen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)	Haus der Technik Tel.: +49 201 1803 344 www.hdt-essen.de > Suche W-H020-11-915-2

PUBBLICAZIONI DELLA KAN:

www.kan.de/it → Pubblicazioni → Ordine (gratuito)

IMPRESSUM



Verein zur
Förderung der
Arbeitssicherheit
in Europa

Editore: Verein zur Förderung der Arbeitssicherheit in Europa e.V. (VFA) con supporto finanziario dal Ministero Federale di Lavoro e degli Affari Sociali. **Redazione:** Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN), Segreteria KAN – Sonja Miesner, Michael Robert **Responsabile:** Werner Sterk, Alte Heerstraße 111, D - 53757 Sankt Augustin
Illustrazioni: p. 6: M. Hüter; senza indicazione della fonte: origine privata **Traduzione:** Simona Rofrano
Pubblicato trimestralmente, gratis Tel.: +49 (0) 2241 - 231 3463 Fax: +49 (0) 2241 - 231 3464 Internet: www.kan.de
E-Mail: info@kan.de